

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 11 Del 24/05/2017

**OGGETTO: APPROVAZIONE DI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL
REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA.**

In continuazione di seduta

risultando presenti

GIUSEPPE NICCOLI	P	GIACCHELLO GRAZIELLA	A
FIORITO ALESSANDRO	P	REPETTO AMBROGIO	P
BELLISIO JESSICA	A	FOSSATI LUCIO	P
BARISONE PIERA	P	MANZINO DEBORA	P
POLLERO ENRICO	P		
TISSONE RINALDO	P		
CANEVA SIMONA	A		



Il Presidente procede alla disamina del secondo punto all'ordine del giorno introducendo lo stesso ed affidando al Vice Sindaco Fiorito il richiamato integrale della proposta come infra meglio riportata e pertanto:

VISTO il vigente “*Regolamento di Polizia Urbana*” approvato con Deliberazione di C.C. n. 8 in data 24/02/2014, come modificato con D.C.C. n. 46 in data 28/08/2014;

VISTO l’art. 1129, 5° comma, del Codice Civile, ai sensi del quale: “*Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore*”;

RITENUTO che il rispetto di detta previsione civilistica da parte dei condomini assuma rilievo anche per la tutela di finalità di pubblico interesse, nei casi in cui, per ragioni di urgenza, si debba prontamente contattare un referente al fine di intervenire senza indugio all’interno di immobili per prevenire situazioni che possano compromettere la pubblica incolumità ovvero per compiere urgenti atti di polizia giudiziaria o amministrativa, in particolar modo in periodi dell’anno o in orari della giornata in cui gli stabili risultino privi di abitanti;

VALUTATO opportuno, pertanto, recepire la disposizione in parola nel vigente “*Regolamento di Polizia Urbana*”, anche al fine di rendere cogente una specifica previsione sanzionatoria in caso di omissione da parte dei soggetti obbligati in tal senso;

CONSIDERATO, inoltre, opportuno approvare ulteriori disposizioni regolamentari atte a preservare ulteriormente il decoro e lo stato di igiene delle aree pubbliche o di uso pubblico, nonché la sicurezza delle aree urbane, introducendo obblighi ulteriori a carico dei proprietari e detentori di animali da compagnia;

VISTA la Legge Regionale 22 Marzo 2000 n° 23 “*Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo*” ed, in particolare, l’articolo 10 (“*Ricovero e custodia degli animali*”) ai sensi del quale:

1. Il ricovero e la custodia degli animali sono assicurati dai Comuni singoli o associati e dalle Comunità montane mediante apposite strutture pubbliche o private convenzionate, sotto il controllo

sanitario della ASL. Alla gestione delle strutture pubbliche possono partecipare, sulla base di apposite convenzioni, le associazioni protezionistiche zoofile ed animaliste, le cooperative o enti morali, che abbiano nello statuto principi di comprovata finalità zoofila ed animalista.

2. È vietato a chiunque l'abbandono dei cani, dei gatti o di qualsiasi altro animale custodito nella propria residenza o domicilio.

3. Coloro che non intendono o non possono più custodire un animale in loro possesso e non trovano per esso adeguata sistemazione devono consegnare l'animale al ricovero competente per territorio sottoscrivendo una dichiarazione di rinuncia all'animale stesso. Se si tratta di un cane, il ricovero trasmette la dichiarazione ai competenti Uffici per l'anagrafe canina che la trascrivono sulla scheda di cui all'articolo 12 comma 2.

4. L'animale nei confronti del quale è stata fatta rinuncia può essere ceduto a terzi dal ricovero che lo custodisce, previa opportuna profilassi.

5. Chiunque, per cause di forza maggiore, temporaneamente non possa custodire un animale, può collocarlo presso un'idonea struttura pubblica o privata convenzionata versando una quota per il mantenimento dell'animale stesso da concordarsi con la struttura ospitante;

CONSIDERATO, pertanto, che, secondo quanto previsto dal citato art. 10 della L.R. 23/2000, spetta al Comune, mediante apposite strutture pubbliche o private convenzionate, sotto il controllo sanitario della competente ASL, il compito di ricoverare e custodire sia i cani randagi sia gli animali alla cui proprietà i cittadini intendano rinunciare;

VALUTATO necessario, pertanto, dotarsi di una disciplina di dettaglio finalizzata, tra l'altro, a meglio specificare le modalità attuative delle procedure operative connesse ad una concreta applicazione dell'articolo 10 della predetta legge, apportando le dovute integrazioni al Titolo 6 (“*Tutela degli animali e doveri dei proprietari*”) del vigente “*Regolamento di Polizia Urbana*”;

VISTI gli esiti dei lavori della Commissione Regolamenti tenutasi in data 15 Maggio 2017;

VISTO il documento in allegato alla presente proposta, a formarne parte integrante e sostanziale, contenente le proposte di modifica ed integrazione al vigente “*Regolamento di Polizia Urbana*” atte a perseguire le finalità sopra enunciate;



RICONOSCIUTA la competenza dell'organo consiliare *ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 ("Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali")*;

VISTI i pareri dei Responsabili dei Servizi interessati sotto il profilo tecnico, che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale;

Il Presidente terminata la relazione e nessun altro chiedendo la parola, pone ai voti la proposta che registra le seguenti risultanze: **voti favorevoli unanimi**, espressi nei modi e forme di legge e quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

DI DARE ATTO che la premessa forma parte integrante e sostanziale della presente proposta deliberativa, ivi compresi gli allegati, qui richiamati integralmente ed i riferimenti *per relationem* citati.

DI APPROVARE, per le ragioni di cui in premessa, le modiche al "*Regolamento di Polizia Urbana*", nel testo di cui al documento allegato, dando atto che le modifiche apportate con il presente verbale sono evidenziate in "grassetto".

DI DARE ATTO che, ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso :

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Genova a sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra a sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.



Il presente verbale, i cui interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione audio digitale a cura della Segreteria comunale e messi a disposizione nelle forme di legge e regolamentari degli aventi diritto, viene approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott. Luigi GUERRERA

IL SINDACO
dott. Giuseppe NICCOLI

La seduta continua

Documento informatico firmato digitalmente